



CORSO DI STUDI PRE-AFAM

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO

FONTI NORMATIVE

PARTE PRIMA

Regolamento di funzionamento

- Art. 1. Istituzione dei corsi
Art. 2. Attivazione dei corsi
- Art. 3. Distinzione dei corsi in periodi e livelli di competenza
Art. 4. Articolazione didattica
Art. 5. Accesso al Corso di studi. Esami di ammissione. Candidati Privatisti
- Art. 6. Esami di verifica successivi alla ammissione
Art. 7. *Certificazione esame finale Pre-Afam - prosecuzione degli studi – Valutazione Esami*
- Art. 8. Certificazioni di livello di competenza
Art. 9. Tipologie di attività formative
Art. 10. Esami
Art. 11. Possibilità di transito da ordinamento previgente ai corsi di Pre-Afam
- Art. 12. Equipollenze tra certificazioni dell'ordinamento previgente e livelli di competenza nella formazione Pre-Afam di nuova istituzione.
- Art. 13. Limiti d'età
Art. 14. Commissioni d'esame
- Art. 15. Contemporanea frequenza di corsi diversi
Art. 16. Convenzioni con Istituzioni pubbliche e private

PARTE SECONDA

Piani di studio dei vari corsi di fascia Pre-Afam

PARTE PRIMA Regolamento di funzionamento

Art. 1

(Istituzione dei corsi)

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "Pyotr Ilyich Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz) istituisce e organizza corsi di fascia Pre-Afam, utili a fornire agli studenti una formazione strutturata, organizzata per periodi di studio nella fattispecie "Livelli" di competenza, per la formazione musicale che precede i corsi propedeutici dell'Istituto.

Art. 2

(Attivazione dei corsi)

1. L'Istituto per l'attivazione dei corsi di fascia Pre-Afam adotta necessariamente i seguenti strumenti normativi:

- a. Regolamento di funzionamento dei corsi di fascia Pre-Afam;
- b. Documento sugli obiettivi di apprendimento in riferimento alle aree formative coinvolte, agli insegnamenti che concorrono ai vari corsi di studio Pre-Afam, nell'articolazione del percorso in periodi di studio;
- c. Piani di studio dei vari corsi di fascia Pre-Afam, con definizione delle aree formative e degli insegnamenti che contribuiscono al corso nonché delle tipologie di attività formative e delle discipline obbligatorie e propedeutiche;
- d. Programmi di esame per la certificazione dei livelli di competenza, relativamente ad ogni insegnamento.

Art. 3
(Durata dei Corsi)

1. I Corsi Pre-Afam sono così articolati:

LIVELLO	DURATA ORDINARIA DEL CORSO	DURATA MINIMA (RID. PER COMPETENZA)	CERTIFICAZIONE COMPETENZA		
A	3 ANNI	1 ANNO	ECI (A) (Esame Certificazione Intermedia)		
B	2 ANNI		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ESAME CERTIFICAZIONE FINALE PRE-AFAM</td> <td>ECDI (1° Prova) (Esame Certificazione Disciplina d'Indirizzo)</td> </tr> <tr> <td>ECTM (2° Prova) (Esame Certificazione competenze Teorico-Musicali)</td> </tr> </table>	ESAME CERTIFICAZIONE FINALE PRE-AFAM	ECDI (1° Prova) (Esame Certificazione Disciplina d'Indirizzo)
ESAME CERTIFICAZIONE FINALE PRE-AFAM	ECDI (1° Prova) (Esame Certificazione Disciplina d'Indirizzo)				
	ECTM (2° Prova) (Esame Certificazione competenze Teorico-Musicali)				

2. In ogni periodo di studio sono individuate le discipline che concorrono al percorso formativo.

3. Il percorso formativo, che è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi traguardo della fascia pre-afam, si articola in funzione di Gradi di competenza per i vari insegnamenti.

Art. 4
(Articolazione didattica)

1. Gli insegnamenti impartiti nei corsi di formazione Pre-Afam afferiscono a 2 aree formative.

- Esecuzione e interpretazione
- Teoria e Lettura musicale

2. Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti.

3. Il piano di studi di ogni corso, comprensivo degli insegnamenti concorrenti e delle ore annue nel periodo sono definiti nella sezione seconda del presente regolamento.

4. I Programmi d'esame in relazione agli insegnamenti attivati sono resi disponibili sul Sito dell'Istituto ed a disposizione anche in funzione di utenza esterna, che si rivolga all'istituzione per sostenere esami e correlata certificazione di competenza.

Art. 5

(Accesso al Corso di studi. Esami di ammissione. Candidati Privatisti)

1. Per essere ammessi ai corsi di fascia Pre-Afam, è necessario presentare domanda al Direttore dell'Istituto, entro i termini annualmente stabiliti con apposita circolare. Inoltre bisogna sostenere un esame di ammissione, che stabilisce la graduatoria dei candidati idonei. Tale graduatoria costituisce riferimento per l'ammissione, in rapporto ai posti definiti come disponibili.

2. Per la disciplina di indirizzo, può essere presentata domanda di ammissione per ciascuno dei due Livelli (A e B) nei quali è articolato il Corso, ad eccezione del Corso di Canto che è articolato in un unico livello (A). L'apposita Commissione esaminatrice potrà altresì ammettere il candidato a un livello diverso da quello richiesto.

3. E' possibile anche ammettere, agli esami di Certificazione, sia per la Materia Principale che per le Discipline di Teoria e Lettura musicale, anche candidati privatisti. Gli stessi, attraverso l'apposita modulistica potranno scegliere tra i relativi esami anche le singole Discipline a cui sono interessati e delle quali poi l'Istituto rilascerà le relative certificazioni di competenza. Rimangono, come riferimento rispetto ai brani obbligatori o alle prove richieste, gli stessi piani di studio in vigore per gli allievi interni. Le sessioni d'esame previste sono: estiva, autunnale o invernale.

Art. 6

(Esami di verifica successivi all'ammissione)

L'istituzione prevede momenti di verifica, successivi all'ammissione, atti a individuare l'acquisizione delle relative competenze previste dal curriculum formativo.

Nello specifico:

1. Gli allievi passano da un anno al successivo, all'interno dello stesso Livello, per scrutinio del Docente, con una votazione pari o superiore a 6/10.

2. Nel percorso formativo è possibile procedere per Livelli diversi nelle singole Materie attinenti a diverse aree formative del percorso formativo. Ogni piano di studio riporta le discipline obbligatorie e propedeutiche al conseguimento della certificazione finale.

Art. 7

(Certificazione esame finale Pre-Afam - Prosecuzione degli studi – Valutazione Esami)

1. La Certificazione finale del Corso Pre-Afam si consegue mediante un Esame comprendente due prove:

- una prova relativa alla disciplina di indirizzo (ECDI);
- l'altra riguardante l'accertamento delle Competenze Teorico-Musicali (ECTM).

2. Lo studente interno o privatista, può anticipare l'esame di Certificazione delle Competenze Teorico-Musicali (ECTM) anche in annualità precedenti rispetto all'Esame

di Certificazione della disciplina di indirizzo (ECDI). Tale anticipo, in caso di esito positivo, ha validità di esonero della relativa prova nell'Esame di Certificazione Finale.

3. Per i candidati interni, l'anticipo di cui al precedente comma 2, avviene con le modalità di cui all'Art. 10, comma 1, lettera B del presente regolamento.

4. I candidati privatisti possono esprimere, all'atto di presentazione della domanda dell'Esame di Certificazione Finale Pre-Afam, la volontà di proseguire gli studi nell'ambito del Corso Propedeutico. In tal caso, tali candidati, in caso di esito positivo dell'esame, hanno priorità nell'assegnazione dei posti, rispetto ai candidati idonei all'esame di ammissione al corso Propedeutico.

5. Per gli studenti interni, l'esame di certificazione Finale del Corso Pre-Afam si considera quale esame d'ammissione allo specifico Corso Propedeutico.

6. L'Esame d'accertamento della Competenze Teorico-Musicali (ECTM), sia nella modalità di anticipo, che in maniera ordinaria, è effettuato attraverso delle prove scritte/orali. L'Esame ECTM comunque precede la Prova di Certificazione della disciplina di indirizzo (ECDI): il mancato superamento comporta l'impossibilità dell'allievo a proseguire l'Esame relativo alla prova di indirizzo.

7. L'allievo, in caso di mancato superamento di una o più prove (voto inferiore a 6/10) ha la possibilità di recuperare l'insufficienza nella sola sessione Autunnale (esclusivamente per i candidati che sostengono gli esami nella sessione estiva).

8. La votazione assegnata dalla Commissione nella sessione Autunnale e/o invernale pari o maggiore a 5/10 e inferiore a 6/10 fa media con le altre prove. L'esame s'intende comunque superato se l'allievo consegue almeno una media in tutte le prove pari a 6/10. Il Candidato che consegue, nella sessione Autunnale e/o Invernale, anche in una singola prova, una votazione inferiore a 5/10, non supera l'intero esame.

9. Resta inteso che il mancato superamento dell'esame di certificazione delle competenze Teorico-Musicali (ECTM), comporta l'impossibilità del candidato a sostenere la prova relativa alla disciplina di indirizzo (ECDI).

Art. 8

(Certificazioni di livello di competenza)

1. La certificazione dei livelli di competenza si dà nella seguente forma:

- a) Schema di sintesi relativo alla struttura dei corsi di fascia pre-afam attivati dall'Istituzione;
- b) Denominazione dell'insegnamento;
- c) Livello di competenza acquisito;
- d) Data esame;
- e) Valutazione (espressa in decimi);
- f) Obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.

2. Possono presentare domanda per sostenere gli esami di livello di competenza, in relazione a ciascun insegnamento che concorre al piano formativo di un corso, anche candidati esterni cioè candidati privatisti.

3. Gli studenti esterni possono richiedere certificazione dei livelli di competenza conseguiti presso l'Istituzione, che rilascerà attestato nella seguente forma:

- a) Denominazione dell'insegnamento;

- b) Livello di competenza acquisito;
- c) Data esame;
- d) Valutazione (espressa in decimi);
- e) Obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.

Art. 9

(Tipologie di attività formative)

1. I corsi di formazione di fascia pre-afam si costituiscono nell'azione di insegnamenti, che possono assumere varia durata secondo la tipologia del Corso in oggetto.
2. Le tipologie di attività formative consistono in:
 - lezioni individuali,
 - lezioni d'insieme,
 - lezioni Collettive teorico-pratiche,
 - laboratori,
 - stage.

Art. 10

(Esami)

1. L'accesso agli Esami di Certificazione delle competenze, per ciascun insegnamento, avviene:
 - a) in maniera ordinaria (allievi che si trovano all'anno di Certificazione prevista dal Piano di Studi): dietro presentazione di apposita domanda, da inoltrare alla segreteria didattica dell'istituto sia per i candidati interni che esterni;
 - b) in maniera straordinaria, (allievi che si trovano ad un anno di corso anteriore a quello di Certificazione prevista dal Piano di Studi): dietro presentazione di apposita domanda, controfirmata dal Docente di riferimento, da inoltrare alla segreteria didattica dell'istituto sia per i candidati interni che esterni;
2. Il programma d'esame deve rispettare gli obiettivi finali del livello e delle prove previste.
3. Ogni candidato dovrà presentare obbligatoriamente il programma d'esame alla commissione prima dell'inizio della prova.

Art. 11

(Possibilità di transito da pre accademico ai corsi Pre-Afam)

Gli studenti iscritti ai corsi pre accademici ad esaurimento possono transitare ai corsi pre-afam di cui al presente regolamento. L'Istituzione valuta, anche attraverso verifiche didattiche, ed eventualmente riconosce le certificazioni acquisite nel precedente contesto, traducendole nel nuovo sistema anche attraverso apposite tabelle di equipollenza.

Art. 12

(Equipollenze tra certificazioni dell'ordinamento previgente e livelli di competenza nella formazione pre-afam di nuova istituzione)

1. In relazione ad ogni possibile dialogo tra la struttura di certificazioni dell'ordinamento previgente, secondo la distinzione di licenze e compimenti, e la struttura di certificazioni dei livelli di competenza, che è propria dei corsi di fascia Pre-Afam di nuova istituzione, si definisce lo schema così come riportato nei singoli piani di studio allegati al presente regolamento comprendente lo schema di equipotenze tra precedenti e nuove certificazioni.

2. Un tale schema risulta utile in funzione di richieste di transito dai Corsi pre-accademici ad esaurimento verso i nuovi corsi di fascia Pre-Afam, come anche di innesti, nel percorso di studi, da parte di studenti interessati, che abbiano già acquisito, con il precedente ordinamento o Pre-accademico, alcuni livelli di studio e connesse con le relative certificazioni.

3. Lo schema è altresì funzionale al proseguimento della carriera di studi, per i candidati privatisti, che abbiano maturato certificazioni nell'Ordinamento previgente o Pre-accademico, che potranno trovare così organica connessione con lo schema delle nuove certificazioni. Il lavoro svolto e i titoli maturati vengono riconosciuti e forniscono supporto alla prosecuzione degli studi, per l'acquisizione di nuove e progressive certificazioni secondo le nuove forme.

Art. 13 *(Limiti d'età)*

Per l'ammissione ai corsi di formazione Pre-Afam non sono previsti limiti di età. E' demandata alla commissione di ammissione la verifica dei requisiti per entrare in conservatorio.

Art. 14 *(Commissioni d'esame)*

1. La Commissione per l'esame di ammissione è costituita da almeno tre professori scelti in modo da poter garantire la corretta interpretazione di tutti gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dei candidati.

2. Le Commissioni sono nominate dal Direttore.

Art. 15 *(Contemporanea frequenza di corsi diversi)*

1. Si dà possibilità di iscrizione contemporanea sino a un massimo di due corsi di fascia pre-afam, sempre previo superamento di specifico e mirato esame di ammissione. La frequenza può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi e per livelli di studio diverso.

2. E' possibile frequentare un corso di fascia pre-afam, anche per uno studente iscritto ai corsi di alta formazione musicale, nel caso che si tratti di corsi che insistono su aree diverse.

Art. 16

(Convenzioni con Istituzioni Pubbliche e Private)

1. Così come previsto dagli articoli 43 e 45 del Regolamento dell'Istituto, approvato con Decreto MIUR AFAM n. 38 del 14 Febbraio 2011 e D.D. n. 211/ISN2 del 28 Febbraio 2011, i suddetti corsi di formazione Pre Afam, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.
2. Il Consiglio Accademico determina le modalità di convenzionamento e di disciplina delle modalità di verifica didattica e gestione amministrativa delle istituzioni convenzionate, anche attraverso l'emanazione di uno specifico regolamento, redatto nel rispetto del presente regolamento, del Regolamento Generale dell'Istituto nonché dello Statuto di Autonomia.
3. Le istituzioni convenzionate avranno l'obbligo di seguire i programmi di studio allegati al presente regolamento. Le convenzioni, in base ai requisiti della struttura convenzionante, potranno riguardare anche singoli Periodi di studio.